

Il deposito incontrollato di rifiuti: la annosa questione della natura (istantanea o permanente) ed il soggetto attivo del reato

Cass. Sez. III Pen. 16 dicembre 2015, n. 49590 - Franco, pres.; Ramacci, est.; Salzano, P.M. (dif.) - Madesani, ric. (Annulla senza rinvio App. Milano 18 settembre 2014)

Il deposito incontrollato di rifiuti, reato previsto e punito dall'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, presuppone, oltre all'episodicità ed alla quantità contenuta dei rifiuti, che lo contraddistingue (così come il mero abbandono) da altre condotte tipiche rinvenibili nella disciplina di settore, anche la previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto, del quale costituisce il prodromo.

(*Omissis*)

FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 18 settembre 2014 ha confermato la decisione con la quale, in data 25 febbraio 2014, il Tribunale di quella città aveva ritenuto M.E. responsabile del reato di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, perché, quale legale rappresentante della «POLICOS s.r.l.», effettuava il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (dieci sacchi contenenti eternit, CER 170605) presso il cortile antistante la sede operativa della società [in (*omissis*)].

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p.

2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge, per non avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione del reato, essendosi accertata in fatto la presenza dei sacchi sul luogo del rinvenimento a far data dal 2006 e ritenendo che la condotta in contestazione avrebbe dovuto essere ricondotta nella diversa ipotesi dello smaltimento in assenza di autorizzazione, avente natura di reato istantaneo.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce che la Corte territoriale non avrebbe considerato l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, atteso che i rifiuti si trovavano collocati in un terreno del quale egli è proprietario, mancando però la dimostrazione che i rifiuti fossero prodotti dalla società da lui rappresentata.

4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, rilevando che la Corte territoriale non avrebbe correttamente dato conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dell'inattendibilità dei testi escussi.

5. Con un quarto motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 nonostante si fosse spontaneamente adoperato per il sollecito smaltimento dei rifiuti. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

Va preliminarmente osservato che, secondo quanto accertato in fatto dai giudici del merito, in un terreno di proprietà del ricorrente, debitamente recintato, chiuso con cancello e non di libero accesso, utilizzato dalla società anche per la collocazione di alcuni macchinari, definiti «di valore», venivano rinvenuti dieci sacchi che un magazziniere, teste indotto dalla difesa, riferiva essere presenti sul posto fin dal 2006. Lo stesso teste dichiarava che i luoghi si presentavano come nelle fotografie acquisite agli atti e che i sacchi si trovavano in pessimo stato di conservazione, condizione riferita anche dall'agente che aveva proceduto

al controllo, il quale specificava che i sacchi erano lacerati dalla lunga esposizione all'aria.

I giudici del merito non pongono in dubbio la circostanza della presenza dei rifiuti sul terreno sin dal 2006, ma hanno però ritenuto la natura permanente del deposito incontrollato ed escluso, conseguentemente, la prescrizione del reato invocata dalla difesa e della quale si duole ora il ricorrente nel primo motivo di ricorso.

2. Rileva a tale proposito il Collegio che, sulla questione della natura istantanea o permanente della violazione in esame si rinvergono indirizzi interpretativi non univoci, oggetto di segnalazione di contrasto da parte dell'Ufficio del massimario (relazione rel. n. 52/14 del 2 ottobre 2014 e n. 26/15 del 14 aprile 2015).

Si è, in sintesi, sostenuto, in alcuni casi, che il reato di deposito incontrollato ha natura permanente se l'attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento delle cose abbandonate e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio, mentre l'abbandono, propriamente detto, ha natura istantanea con effetti eventualmente permanenti se l'attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento [v. Sez. III n. 7386 del 19 novembre 2014 (dep.2015), Cusini ed a., rv. 262.410; Sez. III n. 30910 del 10 giugno 2014, Ottonello, rv. 260.011; Sez. III n. 48489 del 13 novembre 2013, Fumuso, rv. 258.519; Sez. III n. 25216 del 26 maggio 2011, Caggiano, rv. 250.969]. In altre occasioni si è invece ritenuta la natura di reato istantaneo, eventualmente con effetti permanenti (v. Sez. III n. 38662 del 20 maggio 2014, Convertino, rv. 260.380; Sez. III n. 42343 del 9 luglio 2013, Pinto Vraca, rv. 258.313; Sez. III n. 40850 del 21 ottobre 2010, Gramegna ed a., rv. 248.706; Sez. III n. 6098 del 19 dicembre 2007 (2008), Sarra ed a., rv. 238.828].

Nella sentenza impugnata la Corte territoriale e, ancor prima, il Tribunale, hanno optato per la prima delle soluzioni interpretative, richiamando espressamente una delle decisioni che la prospettavano (Sez. III n. 25216 del 26 maggio 2011, Caggiano, rv. 250.969, cit.), mentre il ricorrente, seppure con argomentazioni non del tutto chiare, sostiene che la condotta contestatagli avrebbe dovuto essere qualificata come smaltimento in assenza di autorizzazione.

Ritiene il Collegio che nessuna delle due prospettazioni sia corretta.

3. Invero, dalle modalità di rinvenimento dei rifiuti e dagli altri elementi fattuali accertati nel giudizio di merito, non sembra possa rinvenirsi un'ipotesi di deposito incontrollato, atteso che lo stesso presuppone, oltre all'episodicità ed alla quantità contenuta dei rifiuti, che lo contraddistingue (così come il mero abbandono) da altre condotte tipiche rinvenibili nella disciplina di settore, anche la previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto, del quale costituisce il prodromo.

4. Tale ulteriore evenienza, necessariamente susseguente al deposito, non può, ad avviso del Collegio, rinvenirsi nello smaltimento a mezzo ditta autorizzata effettuato dall'imputato dopo il controllo effettuato dalla polizia giudiziaria, del quale era, verosimilmente una diretta conseguenza e le condizioni in cui i contenitori vennero rinvenuti dagli agenti operanti e che, come si è detto, nella sentenza di primo grado vengono descritti come lacerati dalla prolungata esposizione agli agenti atmosferici, costituiscono sintomi evidenti di una condotta tipica di abbandono caratterizzata dal mero disinteresse del detentore dei rifiuti dopo la collocazione nel luogo in cui gli stessi vennero poi ritrovati, secondo quanto ritenuto in fatto dai giudici del merito, sei anni dopo.

Da ciò consegue che la condotta dell'imputato doveva ritenersi esaurita con l'abbandono dei rifiuti e la prescrizione già maturata alla data della pronuncia della decisione impugnata, che va conseguentemente annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

5. La natura assorbente del motivo di ricorso appena esaminato esonera il Collegio dalla trattazione degli ulteriori motivi.

(Omissis)

Il deposito incontrollato di rifiuti: la annosa questione della natura (istantanea o permanente) ed il soggetto attivo del reato

1. *Natura istantanea o permanente del reato.* Con la pronuncia in commento la III Sezione della Corte di cassazione accoglieva il ricorso formulato dall'imputato, il quale era stato precedentemente condannato dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 18 settembre 2014, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, poiché, in qualità di legale rappresentante della società Policos s.r.l., «effettuava il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (segnatamente, dieci sacchi contenenti eternit, CER 170605*) presso il cortile antistante la sede operativa della società» predetta.

La Corte territoriale e, ancor prima, il Tribunale competente, richiamando espressamente la soluzione argomentativa formulata nell'ambito della sentenza n. 25216 del 23 giugno 2011 pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione III¹, aveva in precedenza affermato l'integrazione da parte della condotta realizzata degli elementi costitutivi la fattispecie di deposito incontrollato, avente natura di reato permanente.

Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello, l'imputato proponeva quindi ricorso per Cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge, «per non avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione del reato, essendosi accertata in fatto la presenza dei sacchi sul luogo del rinvenimento a far data dal 2006 e ritenendo che la condotta in contestazione avrebbe dovuto essere ricondotta nella diversa ipotesi dello smaltimento in assenza di autorizzazione, avente natura di reato istantaneo».

Attraverso la sentenza in questione, i giudici di legittimità prendono posizione sulla annosa e controversa questione relativa alla natura – istantanea o permanente – della fattispecie in esame: ripercorrendo i contrapposti indirizzi giurisprudenziali esistenti in materia, la Corte giunge ad affermare come:

- da un lato, il deposito acquisisca natura permanente se l'attività illecita si pone come prodromica rispetto alla successiva fase di recupero o di smaltimento dei rifiuti abbandonati e, dunque, la condotta cessa solo con il compimento delle ulteriori fasi rispetto a quella del rilascio;

- e, dall'altro, la violazione assuma i connotati dell'abbandono «propriamente detto», avente natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, se l'attività illecita manifesti una «volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento»: in tale ipotesi il rilascio non rappresenta un antecedente cronologico di successive attività gestionali dei rifiuti, ma, al contrario, racchiude in sé il complessivo disvalore penale del comportamento punito, in considerazione della completa «cristallizzazione»² dei relativi profili dinamici.

A tal riguardo occorre osservare come la Corte di cassazione, già in occasione di una precedente sentenza³, si fosse pronunciata sul tema trattato nel presente elaborato: in tale sede veniva infatti sottolineato che «ogni qualvolta l'attività di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto, la relativa illiceità penale permea di sé l'intera condotta, integrando una fattispecie penale di durata la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio; qualora siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni di smaltimento o di recupero del rifiuto, ma racchiuda in sé l'intero disvalore penale della condotta, essa non integra un reato permanente».

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di cassazione sottolinea come la fattispecie di deposito incontrollato presupponga, oltre alla episodicità e ad un livello quantitativo contenuto di rifiuti, altresì la previsione di una susseguente fase gestoria del medesimo, del quale il deposito stesso costituisce appunto il prodromo: ebbene, il fatto che, nel caso di specie, lo smaltimento era stato effettuato a mezzo ditta

¹ Cass. Sez. III Pen. 23 giugno 2011, n. 25216, Caggiano, rv. 250.969, in *Cass. pen.*, 2012, 6, 2263.

² P. FIMIANI, *La nozione di deposito incontrollato*, in *Rifiuti - Bollettino di informazione normativa*, n. 236, febbraio 2016, 5.

³ Cass. Sez. III Pen. 15 luglio 2014, n. 30910, Ottonello, rv. 260.011.

autorizzata in un momento cronologicamente successivo rispetto al controllo svolto dalla polizia giudiziaria e che i contenitori si presentavano come «*lacerati dalla prolungata esposizione agli agenti atmosferici*», viene valutato come chiaro sintomo di un comportamento tipico di abbandono caratterizzato dal «*mero disinteresse del detentore dei rifiuti dopo la collocazione nel luogo in cui gli stessi vennero poi ritrovati*».

La questione trattata, oltre a possedere una indubbia valenza ermeneutica, rileva soprattutto sotto un profilo meramente pratico ed applicativo: la qualificazione di un reato come permanente, infatti, permette di ritenere il medesimo come ancora flagrante all'atto dell'accertamento della condotta illecita, con conseguente decorso del termine prescrizione a partire dal *dies a quo* individuato nella cessazione del comportamento vietato. Al contrario, nel caso di fattispecie avente natura istantanea, tale termine è riconducibile al momento della consumazione del reato interessato, ossia al momento della integrazione degli elementi tipici che compongono lo stesso.

La Corte di cassazione ha, con la sentenza n. 30910/2014 sopramenzionata, individuato, quali validi indici ai fini dello svolgimento della diagnosi differenziale fra le ipotesi sopradescritte, i seguenti fattori: l'occasionalità o meno della condotta di abbandono e deposito del rifiuto – «*essendo chiaro che la sistematica pluralità di azioni, fra loro di identico o comunque analogo contenuto, farà propendere per una forma di organizzazione della condotta, sintomo attendibile di una volontà gestoria e non esclusivamente dismissiva del rifiuto, mentre l'episodicità di esse, ancorché non rigorosamente intesa nel senso della assoluta unicità della condotta, dovrebbe indirizzare il giudizio sulla istantaneità della natura del reato posto in essere*» –; la pertinenza, o meno, del rifiuto oggetto di rilascio all'eventuale circuito produttivo riferibile all'agente, nell'ipotesi in cui al medesimo sia imputabile lo svolgimento di una attività imprenditoriale; la reiterata adibizione di un unico sito, «*eventualmente anche promiscuamente utilizzato al medesimo fine pure da altri soggetti, quale punto di rilascio dei rifiuti*»⁴.

Ebbene, alla luce delle considerazioni poc'anzi svolte, occorre sottolineare come il legislatore abbia descritto, al comma 2 dell'art. 256 T.U.A., una condotta *prima facie* commissiva, la cui realizzazione presupporrebbe un concreto attivarsi fisico del soggetto agente (ciò risulta altresì dimostrato dai verbi impiegati nella descrizione normativa operata in sede di tipizzazione dal legislatore – «*abbandonano*», «*depositano in modo incontrollato*», «*immettono nelle acque superficiali o sotterranee*»): ipotizzare dunque la attribuzione al reato in commento di una natura prettamente permanente, con conseguente dilatazione del disvalore penale in un lasso temporale più o meno protratto, significa affiancare alla condotta attiva della dismissal del rifiuto un comportamento di mera inerzia passiva riconducibile al mancato attivarsi del *reo* finalizzato alla rimozione dello stesso. Tale conclusione, tuttavia, non si pone in linea con la *littera legis* di cui al comma 2, art. 256 T.U.A., il quale infatti tace sul punto⁵.

Le implicazioni applicative della questione riguardano altresì il rapporto con altre fattispecie di illecito: in particolare, se si giungesse ad ammettere la consumazione «differita» del reato di deposito incontrollato (ovvero protratta al compimento delle ulteriori fasi dello smaltimento o del recupero, fisiologicamente susseguenti rispetto al rilascio del rifiuto), non si comprende che tipo di relazione dovrebbe configurarsi tra il reato *ex* comma 2, art. 256 T.U.A. e l'eventuale successiva attività di recupero o trasporto del rifiuto medesimo svolta in modo non autorizzato (che, di per sé, integrerebbe la diversa contravvenzione *ex* art. 256, comma 1, T.U.A.).

⁴ A tal riguardo, si veda Cass. Sez. III Pen. 20 maggio 2014, n. 38676, Rodolfi, rv. 260.384, in occasione della quale i giudici di legittimità affermavano: «*In tema di gestione dei rifiuti, per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183, d.lgs. n. 152 del 2006; con la conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento), come "messa in riserva" (se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero), come "abbandono" (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come "discarica abusiva" (nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi)*».

⁵ V. PAONE, *Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti: quando il reato è permanente?* Nota a Cass. Pen. n. 30910/14, in *Ambiente e Sviluppo*, 2014, n. 11, 777 ss. Secondo l'autore «*la tesi che il reato di abbandono e deposito incontrollato sia permanente nasce da un equivoco che è duro a morire. Per sostenere, infatti, che l'illecito è integrato non solo dalla condotta attiva, consistente nello scarico del rifiuto, ma anche dalla sua omessa asportazione*».

Ad esempio, l'illecita attività tipizzata ex art. 256, comma 1, T.U.A., svolta dall'imprenditore in mancanza del previo rilascio di un valido titolo abilitativo e realizzata in un lasso temporale cronologicamente posteriore rispetto al deposito incontrollato di rifiuti in oggetto, si potrebbe ipotizzare posta in un rapporto di concorso di reati ex art. 81 c.p., solo qualora il reato di cui all'art. 256, comma 2, T.U.A. si venisse a configurare quale reato istantaneo. Al contrario, nel caso in cui l'ipotesi delittuosa in commento si qualificasse come reato avente natura permanente (in quanto da ricondursi, come detto, ad una operazione prodromica rispetto al successivo smaltimento/recupero), i segmenti di attività del previo rilascio e del susseguente smaltimento non autorizzato si andrebbero a risolvere nella complessiva gestione illecita dei rifiuti, integrante una singola fattispecie di reato.

L'obiezione avverso un siffatto inquadramento passa inoltre per l'assunto secondo il quale la qualificazione giuridica del deposito incontrollato di rifiuti come reato permanente ovvero istantaneo, non dovrebbe dipendere dai connotati empirici e fattivi della condotta concretamente posta in essere, bensì, più correttamente, dalla tipizzazione normativa operata sul piano astratto dal legislatore. In ultima analisi, l'accertamento fattuale del dinamismo criminoso svolto in fase di indagini andrebbe così ad incidere sulla classificazione astratta del reato: fase rientrante, al contrario, nel compito (tutto normativo) affidato in via esclusiva al potere legislativo⁶.

In altre parole, la condotta durevolmente antiggiuridica e colpevole non dovrà emergere (caso per caso) da una mera analisi fattuale dell'evento storico, bensì dalla quella «intima correlazione tra lesione e descrizione legale del tipo»⁷ che connota il «cuore» del disvalore penale della fattispecie interessata.

Al di là dei rilievi critici in commento, occorre osservare come la Corte di cassazione abbia, in conclusione, ritenuto, da un lato, la condotta realizzata dall'imputato «esaurita con l'abbandono dei rifiuti», e, dall'altro, «la prescrizione già maturata alla data della pronuncia della decisione impugnata», annullando senza rinvio la sentenza di secondo grado per estinzione del reato per prescrizione.

2. *Il soggetto attivo del reato.* La pronuncia in commento si presta inoltre ad una lettura critica nella specifica ottica dei requisiti che devono connotare il soggetto autore del fatto descritto dall'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006.

In particolare, la norma menzionata potrà dirsi violata unicamente se realizzata da persone le quali rivestano la qualifica soggettiva di «titolari di imprese» ovvero di «responsabili di enti». Nel caso invece in cui l'agente si presenti come un soggetto diverso non rientrante nelle locuzioni sopramenzionate, troverà applicazione il diverso illecito amministrativo ex art. 255, comma 1, T.U.A.

L'attività imprenditoriale ed economica svolta dal soggetto attivo segna, in buona sostanza, il *discrimen* tra illecito penale ed illecito amministrativo commesso, nonché la conseguente diversa modulazione del trattamento sanzionatorio applicabile (da 300 a 3000 euro previsti per l'illecito amministrativo e l'arresto da tre mesi a due anni e l'ammenda da 2600 a 26.000 euro per l'illecito penale).

La Corte di cassazione ha ribadito la differenziazione sopradescritta nell'ambito della sentenza n. 30123 emessa in occasione della udienza svoltasi in data 16 maggio 2012⁸.

In occasione di tale pronuncia è stato sottolineato come la *ratio* di tale distinzione sia da rinvenire nel fatto che il legislatore attribuisca maggior disvalore oggettivo al comportamento realizzato dai soggetti apicali

⁶ F. COPPI, *Reato permanente*, in *Dig. disc. Pen.*, XI, Torino, 1996, 323. Nell'ambito di tale elaborato, l'Autore sostiene come la condotta incriminata debba essere «valutata non sul piano empirico ma sul piano normativo: non si tratta cioè di vedere come sono andate le cose (altrimenti anche il furto o l'appropriazione indebita potrebbero essere considerati reati permanenti), ma di cogliere il tipo di condotta e il suo rapporto con il bene protetto nella descrizione che ne fa la norma».

⁷ G. DE SANTIS, *Gli effetti del tempo nel reato. Uno studio tra casistica e dogmatica*, Milano, 2006, 379. Secondo l'Autore, «tale concezione (...) in quanto il carattere permanente del reato non può discendere dal dato empirico della eventuale protrazione di un fatto storico, corrispondente ad un fatto tipico cui è nella sostanza indifferente la dimensione cronologica astrattamente riservatagli dalla norma, non esclude, naturalmente, che, insieme al riscontro di un requisito imposto per necessità del (rispetto del) tipo (allora) dalla previsione astratta (ossia la condotta protratta nel tempo), si accompagnino le altre note costitutive e caratterizzanti, insieme a quella il tipo medesimo, sia sul piano oggettivo della antiggiuridicità, sia su quello soggettivo della colpevolezza».

⁸ Cass. Sez. III Pen. 24 luglio 2012, n. 30123, S.G.

di organizzazioni che svolgono attività imprenditoriale in forma professionale e sistematica⁹. A tal riguardo, si è affermato in giurisprudenza¹⁰ e in dottrina¹¹ come il deposito penalmente rilevante possa configurarsi anche se posto in essere nell'ambito di una attività economica di mero fatto, indipendentemente quindi dalla investitura formale e giuridica della medesima. La ragione giustificatrice della norma in commento fa riferimento, in particolare, al bene giuridico tutelato: segnatamente, si ritiene che la condotta dismissiva di rifiuti (in particolar modo di quelli considerati «*pericolosi*») abbia una incidenza assai maggiore sul bene giuridico «ambiente» rispetto a quella realizzata da un privato cittadino in maniera avulsa dalla gestione sistematica e continua di una attività professionale. Tale finalità protezionistica dell'interesse tutelato è stata sottolineata nella sentenza n. 47662/2014¹²: anche nell'ambito della pronuncia menzionata, la Corte riconduce la linea di demarcazione tra illecito amministrativo e penalistico ad un «*dato prettamente sostanzialistico*».

Al fine di accertare la configurabilità, in concreto, di una attività imprenditoriale in capo al *reo*, la Corte ha provveduto – sempre in occasione della emanazione della sopracitata sentenza – alla enucleazione di specifici criteri che l'organo giudicante dovrà impiegare applicandoli al singolo caso di specie di volta in volta considerato: «a) *l'utilizzo di mezzi e modalità che eccedano quelli normalmente nella disponibilità del privato*; b) *la natura e la provenienza dei materiali*; c) *la quantità e qualità dei soggetti che hanno posto in essere la condotta*».

L'argomento trattato risulta inoltre, a parere di chi scrive, strettamente correlato alla nuova nozione di «produttore di rifiuti», introdotta dall'art. 1 del d.l. 4 luglio 2015, n. 92, recante «*Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*». La questione assume particolare rilievo se si considera che con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamentava la mancata considerazione da parte della Corte territoriale competente dell'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, avendo specifico riguardo al soggetto attivo del reato contestato: in particolare, con tale doglianza il ricorrente affermava che i rifiuti erano stati collocati in una zona di sua proprietà, ma senza alcun «apporto produttivo» da parte del medesimo (né tantomeno della società dallo stesso rappresentata).

Il ricorrente, in altre parole, contesta la paventata configurabilità in capo al medesimo, della qualifica soggettiva di «produttore di rifiuti».

Al fine, quindi, di verificare il fondamento di tale ultimo assunto, occorrerà interrogarsi in merito alla concreta portata – giuridica, fattuale cosiccome applicativa – da attribuire al significato di «*produzione di rifiuti*» e, segnatamente, di «*produttore*» dei medesimi.

A tal riguardo occorre effettuare le seguenti considerazioni preliminari: attraverso la disposizione normativa in parola (nota come d.l. «*ILVA-Fincantieri*») è stata modificata la lettera *f*) del comma 1 dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006 contenente la definizione di «*produttore iniziale di rifiuti*»: segnatamente, il soggetto in commento non risulta più identificato in colui «*la cui attività produce rifiuti*», ma anche dal «*soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione*». Il legislatore ha provveduto in tal modo ad arrecare una estensione della portata soggettiva dell'art. 183, comma 1, lett. *f*) T.U.A., introducendo uno *standard* di regolamentazione più rigorosa e severa rispetto a quella richiesta in sede europea.

Ebbene, al di là delle svariate (e condivisibili) critiche avanzate in dottrina con riguardo alla asserita

⁹ Sul punto, si veda P. FIMIANI, *La nozione di deposito incontrollato*, cit.

¹⁰ Con riferimento alla configurabilità di detto reato ad una attività di tiro al piattello esercitata da una associazione sportiva, si veda Cass. Sez. III Pen. 30 gennaio 2008, n. 4733, Falco, rv. 238.798.

¹¹ Sul punto, si veda P. FIMIANI, *La nozione di deposito incontrollato*, cit. L'Autore afferma che, «*in applicazione di tale principio si è ritenuto configurabile il reato (...) riguardo all'imprenditore agricolo; nel caso di trasporto di rifiuti con autocarro di proprietà di una società il cui amministratore aveva fatto generica menzione, in via meramente ipotetica, della possibilità che l'abbandono fosse il risultato di una autonoma iniziativa del conducente del mezzo; con riferimento al titolare di una piccola impresa individuale edile che trasportava verso una discarica autorizzata rifiuti edili in assenza di iscrizione all'Albo*».

¹² Cass. Sez. III Pen. 19 novembre 2014, n. 47662, Pellizzari, rv. 261.285.

disgregazione della omogeneità formale¹³ ed applicativa della nozione previgente rispetto alla rispettiva normativa comunitaria (e, segnatamente, rispetto all'art. 3, n. 5 della direttiva n. 2008/98 CE, che definisce «produttore di rifiuti» la «persona la cui attività produce rifiuti» ovvero «chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti», manovre, queste ultime, che presuppongono tutte un contatto fisico contingente con il rifiuto stesso), ciò che rileva ai fini del presente elaborato è soprattutto l'incidenza della menzionata innovazione legislativa nel perimetro applicativo del reato di deposito incontrollato.

La condotta integrante il deposito incontrollato, penalmente sanzionata dall'art. 192 T.U.A., accanto all'«abbandono» ed alla «immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee», pur non risolvendosi formalmente nelle espressioni di «produttore» o «produrre» [a differenza di quanto avviene nella lett. bb) del comma 1 dell'art. 183 T.U.A., relativo al c.d. «deposito temporaneo»], viene, di fatto, realizzata il più delle volte da un soggetto che intrattiene con il rifiuto un rapporto materiale di detenzione. Rapporto materialistico di detenzione che – quantomeno a livello comunitario – si ritiene insito nella «attività produttiva» di rifiuti. Ebbene, a seguito della modifica legislativa in parola, la qualifica di «produttore iniziale di rifiuti» non si fonda più su un criterio meramente materiale/fisico (quale appunto lo svolgimento in concreto di una attività produttiva di rifiuti che ne presuppone la tangibile detenzione) bensì anche su un (non meglio definito) criterio di riferibilità giuridica. La definizione in oggetto, dunque, non fa più riferimento unicamente al soggetto la cui attività materiale abbia generato la produzione dei rifiuti, bensì anche alla persona (fisica o giuridica) alla quale detta attività debba ritenersi giuridicamente imputabile.

Ne consegue dunque che – ad oggi – penalmente perseguibile per il reato di deposito incontrollato ex art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 sarà il «titolare di impresa» ovvero il «responsabile di un ente», il quale abbia:

- depositato in modo incontrollato i rifiuti derivanti dalla propria attività produttiva;
- ovvero depositato dei rifiuti correlati ad una produzione giuridicamente riferibile al medesimo.

Il legislatore, infatti, avendo deciso di revisionare la definizione generale ex art. 183, lett. ff), del comma 1, T.U.A. (optando in tal modo per una tecnica normativa di portata trasversale), ha inteso incidere, a parere di chi scrive, su tutte quelle fattispecie ambientali realizzate o realizzabili dal «produttore iniziale di rifiuti» ovvero dal soggetto che tali rifiuti «detiene», tra le quali risulta di fatto annoverabile altresì il reato di «deposito incontrollato di rifiuti».

Ancora diversa è la nota questione trattata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito della sentenza 4 marzo 2015, C-534/13¹⁴, con riferimento agli obblighi del proprietario incolpevole in ordine alla messa in sicurezza ed alla bonifica di un sito inquinato: in tale occasione, infatti, la Corte ha confermato che il proprietario di un'area inquinata, qualora non sia l'autore della contaminazione, non è tenuto ad adottare le misure di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica. La soluzione ermeneutica in parole è stata ritenuta conforme all'ordinamento comunitario e, in particolare, al principio «chi inquina paga» sancito dell'art. 191 T.F.U.E.

Ludovica Regard

¹³ Si veda, ad esempio, D. ROETTGEN - P. LEPORÉ, *La nozione di «produttore iniziale di rifiuti» cambia?*, in *Ambiente e Sviluppo*, 2015, n. 11-12, 628 e ss.

¹⁴ In *Riv. giur. edil.*, 2015, 2, I, 137.